

Legge regionale 12 giugno 2026, n. 19

**Modifiche e integrazioni della legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati).**

(BURC n. 121 del 12 giugno 2026)

**Art. 1**

(Modifiche dell'articolo 5-ter della [l.r. 30/2001](#))

1. L'articolo 5-ter della [legge regionale 26 novembre 2001, n. 30](#) (Normativa per la regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei ed ipogei freschi e conservati) è modificato nel modo seguente:
  - a) alla lettera a) del comma 1, le parole "rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, ai soggetti residenti in Calabria." sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dalla Regione, anche per il tramite dei Comuni e dell'Azienda Calabria Verde, ai soggetti residenti in Calabria."; la frase "La validità della tessera amatoriale è di cinque anni solari con obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale, a cura dell'ente che l'ha emessa." è sostituita con la seguente frase: "La validità della tessera amatoriale è di dieci anni.";
  - b) alla lettera b) del comma 1, le parole "rilasciata dalla Regione, anche per il tramite delle Province, con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell'accertamento di avvenuto pagamento dell'importo annuale a cura dell'Ente che l'ha emessa." sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dalla Regione con validità di dieci anni solari con la possibilità di rilascio della tessera in modalità digitale"; le parole "istanza prodotta al Presidente della Provincia per il tramite del Comune di residenza" sono sostituite dalle seguenti: "istanza indirizzata alla Regione Calabria"; le parole "La Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane" sono sostituite dalle seguenti: "La Regione, i Comuni, l'Azienda Calabria Verde";
  - c) al comma 2 dopo le parole "documento d'identità" sono inserite le seguenti: "e alla ricevuta del pagamento della quota annuale di riferimento";
  - d) alla lettera c) del comma 3, le parole "il rimanente 50% (cinquanta) del montante alle Province che li destinano ai Comuni ed alle Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "il rimanente 50% (cinquanta) del montante, al raggiungimento di un importo minimo di 100 euro, ai Comuni".

**Art. 2**

(Modifiche dell'articolo 6 della [l.r. 30/2001](#))

1. L'articolo 6 della [l.r. 30/2001](#) è modificato nel modo seguente:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "La tenuta dell'Albo regionale è affidata al dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo termini e modalità da definire previa consultazione del Comitato regionale di cui all'articolo 10.";
  - b) al comma 3 le parole "Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dipartimento competente in materia di agricoltura";
  - c) il comma 5 è abrogato;
  - d) al comma 6 le parole "le province" sono sostituite dalle seguenti: "i Comuni".

### **Art. 3**

*(Modifiche dell'articolo 10 della [l.r. 30/2001](#))*

1. L'articolo 10 della [l.r. 30/2001](#) è modificato nel modo seguente:
  - a) la lettera g) del comma 3, è abrogata;
  - b) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:  
"f) un rappresentante del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell'Università della Calabria".
  - c) alla lettera i) del comma 3 le parole "Il Presidente dell'UNCCEM o suo delegato" sono sostituite dalle seguenti: "Il direttore generale dell'Azienda regionale Calabria Verde o suo delegato";
  - d) la lettera j) del comma 3 è sostituita dalla seguente:  
"j) un rappresentante del Dipartimento di Agraria dell'Università degli studi Mediterranea";
  - e) dopo la lettera k del comma 3 è inserita la seguente:  
"l) un rappresentante del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria - Centro di ricerca Foreste e Legno".
  - f) all'ultimo capoverso del comma 3, le parole "dell'Assessorato all'Agricoltura" sono sostituite "dal dipartimento regionale competente in materia di agricoltura";
  - g) al comma 4, le parole "dall'Assessorato" sono sostituite da "dall'assessore";
  - h) il comma 5 è sostituito dal seguente: "Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute ma solo il rimborso chilometrico calcolato secondo le vigenti tabelle ACI pubblicate nella Gazzetta Ufficiale."

### **Art. 4**

*(Modifiche dell'articolo 22 della [l.r. 30/2001](#))*

1. All'articolo 22 della [l.r. 30/2001](#) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) alla lettera A. del comma 1, le parole "alla Comunità montana competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "all'Azienda Calabria Verde";
  - b) alla lettera B. del comma 1, le parole "La Comunità montana" sono sostituite da "L'Azienda Calabria Verde" e nel secondo periodo la parola "Comunità" è sostituita dalla seguente: "Azienda";
  - c) alla lettera D. del comma 1, le parole "La Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda Calabria Verde";
  - d) al comma 2, le parole "La Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "L'Azienda Calabria Verde" e le parole "ex ARSAA" sono sostituite dalla seguente: "ARSAC";
  - e) al comma 4, le parole "dalla Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Azienda Calabria Verde";
  - f) al comma 5, le parole "la Comunità montana" sono sostituite dalle seguenti: "l'Azienda Calabria Verde";
  - g) il comma 7 è abrogato.

## **Art. 5**

*(Modifica dell'articolo 23 della [l.r. 30/2001](#))*

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della [l.r. 30/2001](#), le parole "La Comunità Montana" sono sostituite con le seguenti: "L'Azienda Calabria Verde".

## **Art. 6**

*(Modifiche dell'articolo 24 della [l.r. 30/2001](#))*

1. All'articolo 24 della [l.r. 30/2001](#), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) al comma 1, le parole "dalla Comunità montana competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore generale dell'Azienda Calabria Verde";
  - b) al comma 2, le parole "la Comunità Montana" sono sostituite dalle seguenti: "l'Azienda Calabria Verde";
  - c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione è composta da:

    - a) il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde o suo delegato che la presiede;
    - b) un rappresentante della Regione designato dal dipartimento competente in materia di agricoltura;
    - c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
    - d) un rappresentante delle associazioni micologiche iscritte all'Albo di cui all'articolo 6;
    - e) un rappresentante designato dal Comando carabinieri unità forestali, ambientali e agroalimentari;
    - f) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca foreste e legno".
  - d) al comma 4, le parole "Comunità montana" sono sostituite da: "Azienda Calabria Verde";
  - e) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute ma solo il rimborso chilometrico calcolato secondo le vigenti tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.";
  - f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma: "9. Possono partecipare all'esame di idoneità di cui al comma 7 coloro che hanno frequentato apposito corso di formazione organizzato dalla Regione Calabria o dall'Azienda Calabria Verde o dalle associazioni micologiche iscritte nell'albo di cui all'articolo 6. I programmi e le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi sono definiti nel regolamento attuativo di cui all'articolo 36.".

## **Art. 7**

*(Modifiche dell'articolo 25 della [l.r. 30/2001](#))*

1. All'articolo 25 della [l.r. 30/2001](#) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) al comma 1, le parole "alla Comunità Montana di residenza" sono sostituite dalle seguenti "all'Azienda Calabria Verde";
  - b) al comma 3, sono eliminate le parole "previa frequenza di apposito corso di aggiornamento da espletarsi secondo le modalità di cui all'articolo precedente.";

- c) al comma 4, le parole "la Comunità Montana competente per territorio" sono sostituite dalle seguenti: "l'Azienda Calabria Verde".

### **Art. 8**

*(Inserimento dell'articolo 25-bis nella [l.r. 30/2001](#))*

1. Dopo l'articolo 25 della [l.r. 30/2001](#) è inserito il seguente articolo:

#### **"Articolo 25 bis**

*(Comunicazione preventiva per la raccolta da parte di soggetti extra-regionali)*

1. I soggetti in possesso di valido tesserino di idoneità rilasciato da altra Regione, che intendano esercitare attività di ricerca e raccolta dei tartufi nel territorio della Regione Calabria, sono tenuti a trasmettere preventiva comunicazione ai competenti Gruppi o Comandi Stazione dei Carabinieri forestali territorialmente competenti.
2. La comunicazione è trasmessa in modalità telematica secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale competente e deve contenere:
  - a) le generalità del raccoglitore;
  - b) gli estremi del tesserino di idoneità in corso di validità;
  - c) i dati identificativi dei cani impiegati, comprensivi del numero di microchip;
  - d) il periodo di permanenza e le giornate di raccolta dichiarate;
  - e) gli estremi del versamento del contributo giornaliero.
3. Alla comunicazione devono essere allegati:
  - a) copia del tesserino di idoneità in corso di validità;
  - b) copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dal presente articolo.
4. Per l'esercizio dell'attività di raccolta è dovuto un contributo giornaliero pari a euro 5,00 per ciascuna giornata dichiarata.
5. È consentito effettuare versamenti cumulativi relativi a più giornate di raccolta. In tal caso:
  - a) l'importo versato corrisponde ad un multiplo esatto di euro 5,00;
  - b) le giornate di raccolta sono specificatamente indicate nella comunicazione preventiva;
  - c) la validità della ricevuta decorre entro e non oltre cinque giorni dalla data del versamento.
6. I versamenti sono effettuati mediante il sistema elettronico PagoPA o altra piattaforma telematica individuata dalla Regione Calabria.
7. I proventi derivanti dai contributi di cui al presente articolo confluiscono in apposito capitolo di bilancio regionale e sono vincolati alle medesime finalità previste per la tassa regionale relativa al rilascio e al rinnovo dei tesserini di idoneità per la ricerca e raccolta dei tartufi."

### **Art. 9**

*(Modifiche dell'articolo 26, comma 2, della [l.r. 30/2001](#))*

1. L'articolo 26, comma 2, della [l.r. 30/2001](#) è sostituito dal seguente:
- "2. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è esercitata con l'ausilio di un massimo di due cani addestrati. È, altresì, consentita la presenza di un ulteriore cane in fase di addestramento, di età non superiore a dodici mesi. L'età del cane in addestramento è verificata mediante identificazione ai sensi della normativa vigente. Lo scavo, da effettuarsi

con l'apposito attrezzo (vanghetto o vanghella, avente la lunghezza non superiore a 15 centimetri e larghezza in punta non superiore a 8 centimetri), è limitato al punto ove il cane lo abbia iniziato.”.

#### **Art. 10**

*(Modifiche dell'articolo 27 della [l.r. 30/2001](#))*

1. All'articolo 27 della [l.r. 30/2001](#) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. La raccolta dei tartufi è consentita nei seguenti periodi, distinti per specie:
    - a) Tuber magnatum Pico: dal 20 settembre al 15 gennaio;
    - b) Tuber melanosporum Vitt.: dal 15 novembre al 15 marzo;
    - c) Tuber brumale Vitt., comprese le varietà: dal 15 novembre al 15 marzo;
    - d) Tuber aestivum Vitt.: dal 1° maggio al 30 settembre;
    - e) Tuber uncinatum Chatin: dal 1° ottobre al 31 marzo;
    - f) Tuber borchii Vitt.: dal 1° gennaio al 31 marzo;
    - g) Tuber macrosporum Vitt.: dal 1° settembre al 31 dicembre;
    - h) Tuber mesentericum Vitt.: dal 1° settembre al 31 marzo.La Giunta regionale può proporre eventuali variazioni dei suddetti periodi di raccolta.”;
  - b) dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis):

“1-bis). La Regione può promuovere, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e organismi tecnico-scientifici, attività di studio e mappatura del patrimonio tartufigeno regionale, finalizzate all’aggiornamento periodico del calendario di raccolta in coerenza con i cicli biologici delle specie e con le caratteristiche climatiche e territoriali.”;
  - c) al comma 3, le parole "dalla Comunità montana competente per territorio" sono sostituite da "dall'Azienda Calabria Verde.”;
  - d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: "6. Il quantitativo di raccolta giornaliera non può essere superiore a tre chilogrammi al giorno a persona abilitata e con un quantitativo massimo di 500 grammi per la specie Tuber magnatum Pico (Tartufo Bianco Pregiato).”.

#### **Art. 11**

*(Modifiche dell'articolo 32 della [l.r. 30/2001](#))*

1. L'articolo 32 della [l.r. 30/2001](#) è modificato nel modo seguente:
  - a) alla lettera a) del comma 3, le parole "alle Comunità Montane" sono sostituite da "all'Azienda Calabria Verde”.

#### **Art. 12**

*(Modifiche dell'articolo 34 della [l.r. 30/2001](#))*

1. L'articolo 34 della [l.r. 30/2001](#) è modificato nel modo seguente:
  - a) alla lettera a) del comma 1, le parole "da euro 100,00 (cento/00)" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 200,00 (duecento/00)";
  - b) alla lettera b) del comma 1, le parole "da euro 50,00 (cinquanta/00)" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100,00 (cento/00)";

- c) al comma 1 è aggiunta la seguente lettera: "d) Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25 bis, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 (cento/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).";
- d) al comma 2 le parole "da euro 10,00 (dieci/00) ad euro 100,00 (cento/00)" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 200,00 (duecento/00)".

### **Art. 13**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.